GIORNALE

DELL' INTENDENZA DI TRAPANI

NUM. 11.

a 15. MAGGIO 1818.

(N. 94) Si rinnova l' ordine di rivedersi precedentemente qualunque teatrale rappresentazione: e s' incarica la presidenza al Teatro.

Intendenza della Valle di Trapani

Palermo 9. Aprile 1818.

Signor Capitano

Con altra mia in data di . . . nell' atto che le manifestai il permesso accordato da S. A. R. per lo riaprimento di codesto Teatro, le inculcai di non fare aver luogo a rappresentazioni, che attaccare potessero il costume e la pubblica decenza: per qual motivo aggiunsi espressamente che qualunque rappresentazione si fosse prima dovuta rivedere da lei, e da cotesto Arciprete

Pervenutami ora una nuova Ministeriale, con una rimostranza in essa acchiusa del detto Arciprete, e dei Parrochi di cotesto Comune, i quali si lagnano altamente del disordine, che regna costà nel detto Teatro, e della indecenza che si vede regnare nello stesso: sono nel caso di avvertirla, che le rappresentanze teatrali servendo a formar la morale, ed il carattere della nazione, e non a pervertirlo, è stata sempre particolar cura dei Governi, e presso noi specialmente di S. M. che coloro, che sono destinati al reggimento delle Città rispettive, eleggano le persone di maggior probità ed intelligenza, per rivedere col maggior rigore qualunque composizione o manuscritta, o stampata da esporsi al pubblico, e che rappresentar non si possa senza precedere tal revisione, onde così si escluda tutto ciò che in qualunque modo potesse offendere la Religione, il costume, la decenza, e le buone massime, che convengono alla onesta Società, ed al Governo.

Io quindi nell' atto che le rinnovo il mio precedente ordine affinché nel cennato modo si faccia da lei, e da cotesto Arciprete la revisione di qualsisia

rappresentazione che far si voglia in cotesto Teatro; vengo inoltre ad incaricarla che in tutte le rappresentazioni suddette, ancorchè rivedute nell' espressa maniera, presieda Ella quando si eseguiscono, affinchè si mantenghi il buon ordine, e si osservi la pubblica decenza, ed il costume non soffra in qualunque guisa alcun detrimento

La incarico finalmente di darmi riscontro del ricapito della presente, e di ciò che Ella sarà per praticare in adempimento del mio ordine, e quando occorra in alcuna circostanza, non tralasci di subito riferire.

L' Intendente
BARONE PASTORE

Al Capitano Giustiziere
del Comune di
Salemi

(*N.* 25.) *Si fanno delle riflessioni sù di una compra di frumento, e sulla meta del pane, si rimettono intanto le carte, si ordina di convocare il Consiglio Civico, per farne serio esame, e deliberare ciò che crede più analogo allo interesse del Comune, con rimettere tale deliberazione.*

Intendenza
della
Valle di Trapani

Palermo 13. *Aprile* 1818.

Signor Capitano

Cotesto Senato con Rapporto dei 13 di Marzo trascorso mi manifestò, che per discalare la meta del pane fino, data dal Civico Consiglio dalli grana quindeci a grana quattordici rotolo, bisognò acquistare sotto li 21. Febrajo da Mrō Vito Romano una partita di frumento al prezzo di onze 4. 10 salma, e mi acchiuse le copie della meta, e dello strumento della compra. Mi soggiunse che secondo la convenzione si rese imprescindibile di obbligare i fornai a consumare il frumento comprato, ma che costoro erano insubordinati, avvalendosi della garenzia del Giudice Civile Mi accennò indi le istanze del venditore per lo adempimento del contratto, e mi chiese dei provvedimenti.

Avendo io preso allora in considerazione sì fatto Rapporto, credei proprio dimandare dal detto Senato quelle dilucidazioni, ch' Ella vedrà riferite compendiosamente in altro rapporto del Senato stesso giuntomi con questa posta in data degli 8 corrente, nel quale leggerà anche le risposte che dal Senato si è creduto di darmi

Tali risposte non sono state di piena mia soddisfazione, né han prodotto nell' animo mio quella serenità, per la quale non dovessi dar luogo ad altre operazioni, che m' impone la carica a me indossata. Io ho riflettuto che la compra suddetta non vi ha dubbio ch' esser dovea preceduta dalla deliberazione del Civico Consiglio: e quando questo non ostanti le premure ed istanze del Senato differiva a riunirsi, avrebbe il Senato anzidetto potuto far tante incumbenze per togliersi dalla responsabilità, e specialmente avrebbe potuto ricorrere alle Autorità competenti, ed implorar le opportune provvidenze

Non ho tralasciato ancora di riflettere, che non eravi nel tempo della suddetta compra quella urgenza prestante supposta dal Senato Essa compra fu conchiusa a 21. Febrajo trascorso, quando già i prezzi, secondo accennasi nello

frumento medesimo, che mi si è rimesso, erano cominciati a ribassare, e dapertutto annunziavasi per gli stessi ribasso ulteriore.

Ho considerato finalmente che la meta imposta dal Consiglio il giorno appresso della detta compra, la quale non prendesse altro, che il particolare profitto delli Panettieri, ed il disvantaggio del Pubblico, non può dar forza alle osservazioni del Senato: imperciocchè non altro da ciò potrebbe conchiudersi se non che il Consiglio stesso si condusse senza avvedutezza, ed in un modo, che merita lo rincrescimento di chi veglia come si conviene ai veri interessi del Comune.

Poste le cose fin' ora dette, io acchiudo a lei originalmente tanto il primo quanto il secondo Rapporto del Senato, con tutte le carte in essi avvolte, consistenti in numero sette pezzi segnati dal Segretario Generale, e la incarico di convocare all' istante di mio ordine il sopraddetto Civico Consiglio, a cui passera subito la presente insieme con tutte le succennate carte originali, affinchè il medesimo, che rappresenta attualmente secondo le rimesse Istruzioni il Decurionato, prendesse tutto nella più seria considerazione, esaminasse con maturità tutte l' esposte circostanze, e tutte ancora le riflessioni, che si sono fatte, ed indi deliberasse sopra quello che crede di essere più giusto, e più analogo agl' interessi del Comune ed alla retta Amministrazione dello stesso. Non trascurando di tener presente, nel caso che potesse credere di essersi proceduto legalmente e con regolarità nella detta compra, il mezzo, che mi è pervenuto a notizia, essersi adoperato in alcun altro Comune di cotesta Valle, cioé d' indurre con prudenti maniere i liberi Panizzatori a prendersi il frumento del Comune, e panizzarlo, mischiandolo con quello di loro appartenenza.

La deliberazione del Consiglio curerà Ella in seguito di rimetterla a me, onde ordinarne la esecuzione quando la troverò giusta e plausibile, o praticare nel caso diverso quanto è disposto a questo riguardo nell' Art. 107. degli Statuti.

Nel rimettermi tale deliberazione avrà anche cura di restituirmi le annesse carte originali nel numero, che sopra è stato espresso.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Al Capitano Giustiziere
Del Comune di
Mazara

(*N.* 26) *Si rimettono le Istruzioni della Lista degli Eligibili.*

Intendenza
della
Valle di Trapani

Palermo 16. *Aprile* 1818.

Signore

Essendomi state rimesse le Istruzioni della Lista degli Eligibili per adempimento dell' art. 192 del Real Decreto degli 11 Ottobre 1817, approvate da S. M. a 24. del decorso Marzo, vengo ad acchiuderne a lei un Esemplare, onde aver presente tutto quanto in esso si dispone. Qual esemplare conformemente come praticó per la Prima Parte farà conservare in cotesto Archivio Senatorio.

La prevengo frattanto ch' io son vicino a conferirmi in Trapani luogo del-

la mia residenza; e che perciò inviera per colá direttamente il riscontro di avere ricevuto il detto Esemplare.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Ai Senati, e Magistrati
Municipali della Valle di
Trapani

(*N.* 27.) *Si domanda chi dei Cittadini abbia la rendita annuale necessaria, onde essere ammesso nella Lista degli Eligibili.*

Intendenza
della
Valle di Trapani

Trapani 25. *Aprile* 1818.

Signor Segreto

Dovendosi per adempimento dell' art. 162. del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817. formare la Lista degli Eligibili; e questi secondo gli art. 3 4. e 5. delle corrispondenti Istruzioni approvate da S. M., dovendo avere una proprietà, sotto qual nome si comprende l' annuale rendita nei Comuni maggiori di sei mila anime di otto once soggette ai pubblici pesi, nei Comuni da sei mila a tre mila anime di once sei; e nei Comuni minori di tre mila anime di once quattro; la quale rendita, secondo dicesi nell' art. 36. delle Istruzioni suddette, puó ricavarsi dalla nota degli attuali Contribuenti della Tassa fondiaria esistente nell' Ufficio della Segrezia, o della Pro-Segrezia d' ogni Comune; vengo io a dirizzarmi a lei, affinchè si compiaccia darmi al proposito le necessarie dilucidazioni; a qual oggetto le paleso, che giusta la regola proporzionata alla numerazione delle anime, per Trapani, Marsala, e Monte S. Giuliano la suddetta rendita esser deve di otto once soggette ai pubblici pesi; e per Citta Paceco, e Favignana di once quattro. Per il Comune di Mazara, Castelvetrano, Salemi, e Partanna di once otto, soggette anche come sopra ai pubblici pesi; per S Ninfa di once sei; e per Campobello di once quattro.

Io son sicuro ch' Ella avrà la compiacenza di rimettermi al piú presto possibile siffatti schiarimenti, per io eseguire, pria che trascorra l' andante, quelle incumbenze, per le quali mi si é fatta tanta premura da S E. il Ministro dello Interno.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Ai Segreti del Distretto di
Trapani, e di Mazara

(*N.* 28) *Si rimette la nota delle somme che deve contribuire ciascun Comune del Distretto per le spese della Intendenza, e si ordina di esigersi, e rimettersi le dette somme.*

Intendenza
della
Valle di Trapani

Trapani 26 *Aprile* 1818.

Signor Sottintendente

S. E. il Ministro dell' Interno con Ministeriale de' 13 corrente mi rimise una copia dello Stato discusso, approvato da S. M., che comprende le spese ne-

ceſſarie per queſta Intendenza dal 1. Marzo all' ultimo di Agoſto di queſt' anno, e gl' introiti che vi corriſpondono, come pure la diſtribuzione della Taſſa sú i Comuni per la esazione dei suddetti introiti con l' incarico di eſtrarre subito dalla ſteſſa le note del debito di ciascun Comune, e di parteciparle ai Comuni ſteſſi per lo pronto pagamento, e di drizzarmi per la esecuzione per via dei Sotto-Intendenti in quei Diſtretti, ove ve ne sono, ed ove queſti mancano, direttamente per via dei Capitani d' arme.

Poſto ciò, io rimetto a lei la nota diſtinta delle somme, che debbono rispettivamente contribuire i Comuni di cotesto Diſtretto, affinchè dia ſenza alcun ritardo le diſpoſizioni onde venir subito pagate, avvalendosi a tale oggetto, anche di mio ordine, di cotesto Capitan d' arme Prevenendola, che per quei Comuni, ai quali riuscirà veramente impossibile il pagare subito tutta la Taſſa, ſi contenterà di esigerne ora la metà, e ne riſerverà il saldo nel venturo Giugno Il danajo, che in tutto, o in parte sarà per esigere, lo farà pervenire preſſo me, o per mezzo del Capitan d' arme medeſimo, o per altre vie sicure, a carico e reſponsabilità dei Comuni medeſimi. Se le parrà eſſervi bisogno di superiore provvidenza, la proporrà a me col suo parere, per io provocarla dal sopraddetto Miniſtro dell' Interno. La incarico intanto a darmi di tutto il debito riscontro.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Sig. Bſie Jannelli
Sottintendente del Diſtretto di
Alcamo

(N 29.)

STATO DISCUSSO

DELLE RENDITE E DELLE SPESE DELLA INTENDENZA DI TRAPANI

PEI MESI DI MARZO AD AGOSTO 1818.

TITOLO PRIMO

Capitolo Unico — Introito

Dal ratizzo sú i Comuni della Intendenza	7	3488.	,, ,,

Dalla somma ſuddetta ne sarà dedotto un decimo, che verrà particolarmente caricato al Comune Capo-luogo della Intendenza; dalla ſomma residuale ne farà tolto un altro decimo, che verrà distribuito sú i Comuni Capo-luoghi dei Diſtretti, il compimento

sarà ratizzato sù tutti i Comuni della Intendenza, non esclusi i Capo-luoghi della Intendenza medesima, e dei Distretti in ragion composta delle rendite della popolazione, e degli avanzi di ciascun Comune. Il ratizzo sarà fatto dall' Intendente, e sottomesso all' approvazione del Ministro.

TITOLO SECONDO

Capitolo 1. Esito ordinario

Art. 1.	Soldo all' Intendente pei mesi da Marzo ad Agosto	7	550.	,, ,,
2.	Idem del Segretario Generale	7	175.	,, ,,
3.	Idem ai tre Consiglieri d' Intendenza	7	300.	,, ,,
4.	Idem ai Sotto-Intendenti di Mazara, ed Alcamo	7	350.	,, ,,
	Il soldo decorrerà a favore dei suddetti Funzionarj dal giorno in cui avranno prestato il giuramento prescritto dai Regolamenti, e si saranno messi in esercizio della carica.			
5.	Pel mantenimento della Segretaria della Intendenza	7	675.	,, ,,
	Oltre questo Fondo ai termini dell' art. 171. del Decreto degli 11 Ottobre 1817. sarà addetto al medesimo oggetto anche il prodotto dell' 1. per 100 sulle annue rendite ordinarie dei Comuni per la visura dei conti.			
6.	Pel mantenimento della Segretaria della Sottintendenza di Mazara	7	214.	,, ,,
7.	Idem di quella d' Alcamo	7	189.	,, ,,
	Questa repartizione dovrà considerarsi come provvisoria poichè la repartizione definitiva dovrà aver luogo ai termini dell' art. 168 del Decreto degli 11 Ottobre 1817, e dell' art. 34. delle Istruzioni sulle Segretarie delle Intendenze, e delle Sottintendenze approvate col Decreto de' 20. Gennajo ultimo.			

Capitolo 2. Esito variabile

8.	Per affitto di casa per la Intendenza, ed abitazione dello Intendente	7	200.	,, ,,
9.	Affitto di casa per la Segretaria, e per l' abitazione del Sotto-Intendente di Mazara	7	30.	,, ,,
10.	Idem della Sottintendenza di Alcamo	7	25.	,, ,,
	Queste piggioni continueranno ad aver luogo fino che il Consiglio Provinciale nella sua prima riunione non avrà differentemente deliberato Esse intanto saranno giustificate con le copie de' contratti di locazione passati con i Proprietarj.			

Capitolo 3. Esito straordinario

11.	Per l' acquisto del grosso mobile per la Segretaria ed abita-			
		7	2708.	,, ,,

		Riporto . . .	7 2708.	„ „
	zione dell' Intendente		7 400,	„ „
17.	Idem per la Segretaria ed abitazione del Sotto-Intendente di Mazara		7 150	„ „
18.	Idem per quella di Alcamo		7 150.	„ „
	La spesa indicata negli articoli suddetti sara limitata nei soli ristretti confini della vera necessità, e cio fino a quando non sara formato il regolamento prescritto dall' art. 162 del Decreto degli 11. Ottobre 1817 Negli anni successivi vi si comprendera soltanto una somma che il Consiglio Provinciale crederà necessaria al rimpiazzo di quei mobili, che si saranno consumati.			
24.	Rata del fondo a disposizione del Segretario di Stato Ministro presso il Luogotenente Generale ne' Domini al di là del Faro per la stampa degli Stati discussi comunali, e per gratificazione di lavori straordinarj nell' Amministrazione Comunale		7 80.	„ „
		Totale .	7 3488.	„ „

Qualora nel corso dell' attuale servizio si verificassero degli avanzi negli articoli di sopra stabiliti, gli stessi si terranno per fondo di cassa, e verranno portati in introito straordinario nello Stato discusso del venturo anno.

E' espressamente vietata ogni inversione di somma da un articolo all' altro.

L' Intendente di tutte le spese di sopra enunciate ai termini dell' art. 184. del Decreto degli 11. Ottobre 1817. ne giustificherà l' esito in modo legale al Consiglio Provinciale nella sua prima riunione = L' approvo = Firmato = FERDINANDO = Certificato conforme = Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere = firmato = MARCHESE TOMMASI. = Per copia conforme = Pel Segretario di Stato Ministro degli affari Interni = Il Segretario di Stato Ministro di Marina = firmato = GENERALE NASELLI. = Per copia conforme = firmato = MARCHESE FERRERI. =

Trapani 18. Maggio 1818.

Per Copia conforme =
L' Intendente
BARONE PASTORE

(N. 30.)

INTENDENZA
DI TRAPANI

Ratizzo delle once 3488., che furono portate per introito nello Stato discusso delle rendite, e delle spese della medesima Intendenza per li rimanenti sei mesi della corrente Indizione, e ripartite ai seguenti Comuni in region composta

delle rendite, della popolazione, e degli avanzi rispettivi.

Distretto di Trapani

Trapani come Capo-luogo		ʒ 348.	
Per rata come gli altri Comuni		ʒ 452.	
		ʒ 800.	ʒ 800.
S Lorenzo la Città			ʒ 15.
Marsala			ʒ 386.
Monte S Giuliano			ʒ 158.
Favignana Isola			ʒ 38.
Paceco			ʒ 40.
			ʒ 1437.

Distretto di Mazara

Mazara come Capo-luogo	ʒ 157.		
Per rata come gli altri Comuni	ʒ 183.		
	ʒ 340.	ʒ 340.	
Campobello di Mazara		ʒ 33.	
Castelvetrano		ʒ 284.	
S Ninfa		ʒ 102.	
Partanna		ʒ 202.	
Salemi		ʒ 235.	ʒ 1196.
		ʒ 1196.	ʒ 2633.

Distretto di Alcamo

Alcamo come Capo-luogo	ʒ 157.		
Per rata come gli altri Comuni	ʒ 243.		
	ʒ 400	ʒ 400.	
Calatafimi		ʒ 45.	
Camporeale Macellaro		ʒ 18.	
Castellamare		ʒ 110.	
Gibellina		ʒ 98.	
Poggioreale		ʒ 58.	
Salaparuta		ʒ 60.	
Vita		ʒ 66.	
		ʒ 855	ʒ 855.
		Sono le dette	ʒ 3488.

Approvato

MARCHESE FERRERI

(N. 31.) *Si rimettono Esemplari in istampa, che annunziano l' arrivo dell' Intendente alla sede della residenza: e si ordina di affissarli nei pubblici luoghi*

Intendenza
della
Valle di Trapani

Trapani 26. Aprile 1818.

Signore

LE acchiuse carte in istampa son gli esemplari dell' annunzio, ch' io ho creduto dare a tutti i Comuni della Valle del mio arrivo alla Sede della residenza Ella dopo averli letti, curerà di fargli affissare nei soliti pubblici luoghi, e mi darà conto del ricapito.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Ai Senati, e Magistrati Municipali
Della Valle di
Trapani

(N. 32.) *Avviso dell' arrivo dell' Intendente alla Sede della residenza ai Comuni della Valle.*

GIunto alla Sede della mia residenza, credo non altra dover essere la prima mia operazione, se non che quella di farne pervenire la notizia a tutti i Comuni a me soggetti; onde non solo i suoi Rappresentanti, ma le persone di tutte le classi sappiano le circostanze di loro bisogno ove debban drizzare le lor petizioni, i loro Uffici, e le loro doglianze. Se fin da quando mi posi in esercizio della Carica, che a S. M piacque conferirmi, comecchè fossi stato in luogo lontano, procurai sempre di provvedere al buon ordine, ed alla esattezza dell' Amministrazione Comunale, e mi prefissi di preparar tutto ciò che possa influire sulla pubblica prosperità, e che possa condurre al maggior bene, ed alla maggiore floridezza dei Comuni affidati alle mie cure, or che sono nel centro della Valle, piu vicino ai Comuni anziddetti, ed a portata di far quasi tutte da me stesso le necessarie incumbenze, ed operazioni, saranno questi con maggior ragione gli oggetti delle mie grandi cure, e delle vive mie sollecitudini: Io applicherommi a vedere l' origine, e la fondazione di tutti i pubblici stabilimenti, e di tutte le opere di beneficenza. prendero conoscenza accurata della Annona, e del modo de' suoi provvedimenti chiederó il conto delle di loro rispettive Amministrazioni. m' ingegnero a procurarne il miglioramento: e penetrando nella sorgente dei mali, farò da parte mia tutti gli sforzi, e impiegherò tutti i mezzi possibili, onde, a dir cosi, cercar di esaurirla, con apprestarvi i dovuti ripari. Nel tempo stesso non saran trascurati gli altri oggetti di non minore rilievo; e le strade perciò, e la pubblica Istruzione formeranno la seria mia occupazione, e mi cooperero per quanto posso ad arrivare per esse a quella meta, cui par che si miri generalmente, e ch' e conforme a' miei desideri. Esercitando in somma per tutti i riguardi quell' Autorità, ch' è delle mie attribu-

zioni, secondo è disposto dalla Legge; studierommi a dimostrar dagli effetti, e con la esperienza l' importanza, e la utilità del nuovo sistema d' Amministrazione Civile: e a far conoscere che siffatto sistema, qualunque sia la cupa voce di chi è attaccato alle vecchie usanze, apporta grandissimi vantaggi, e di assai compensa quelle spese, che i Comuni, perche venghi eseguito, debbono soffrire.

In Trapani 23. Aprile 1818.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 33.) *Si comunica il senso d' una Ministeriale per la decisione di alcune cause prima delle Ferie: si ordina di parteciparsi ai Giudici Civile, e delle Appellazioni: e si raccomanda la pronta esecuzione.*

Intendenza della Valle di Trapani

Trapani 26. Aprile 1818.

Signore.

Mentre trovavami in cammino per rendermi al Capo-luogo della mia residenza, mi fu recata una Ministeriale, in cui mi si partecipó, che essendo necessario, che durante l' organizzazione completa dell' ordine amministrativo, il corso della giustizia non venghi ritardato, si erano comunicati gli ordini corrispondenti al Tribunale della G. Corte Civile. Che intanto per le cause pendenti nelle Corti, ed altri Magistrati inferiori de' rispettivi luoghi della mia Provincia, io disponessi, che senza distinzione per ora tra quelle del contenzioso giudiziario, e le altre del contenzioso amministrativo, siano decise da' Magistrati, ove pendono quelle Cause, che sono nello stato di essere maturamente definite prima delle Ferie.

Posto ció, in esecuzione della Ministeriale anziddetta, io vengo a darlene sunotizia, non solamente per l' adempimento da sua parte, ma altresí per far subito nota per mezzo d' Officio cosiffatta superiore disposizione a cotesti Giudici Civile, e delle Appellazioni, dandomi subito conto del riscontro degli stessi.

Frattanto per le dette Cause atte alla decisione pria di venire il tempo di sopra, farà ella continuare gli attuali Difensori.

L' Intendente
BARONE PASTORE

Al Senato del Comune di Trapani

(N. 34) *Si rimettono esemplari in istampa di due Istruzioni, approvate da S. M. accessorie al R Decreto degli 11. Ottobre 1818. riguardante l' Amministrazione Civile, come del pari d' un R Decreto relativo al modo di estinguersi i debiti sino a tutto Agosto 1816, e gli esemplari di un Decreto, che prescrive ai Legni nazionali il termine di spogliarsi del padiglione estero, e di una legge, che ordina l' esecuzione de' Trattati con la gran Brettagna, la Francia, e la Spagna; affinche si pubblicassero, e registrassero: e si ordina di trasmettere la fede legale di detta pubblicazione, e del registro.*

Intendenza
della
Valle di Trapani

Trapani 26. Aprile 1818

Signor Capitano

Da S. E. il Sig. Duca di Gualtieri mi si sono trasmessi gli Esemplari in istampa di due altre Istruzioni approvate da S M con R. Decreto de' 24 Marzo scorso, sullo stabilimento dell' Amministrazione Civile di questa parte de' R. Dominj; in continuazione delle precedenti, come parti accessorie del R Decreto degli 11. Ottobre 1817. riguardante la detta Amministrazione Civile; come del pari gli esemplari d' un altro R. Decreto de' 2. di detto Mese, relativo al modo di estinguersi i debiti fino a tutto Agosto 1816. della R. Tesoreria di questa parte de' R. Dominj: e di un altro ancora de' 15. Gennajo, che prescrive ai Legni Nazionali un termine per ispogliarsi del Paviglione estero: affinchè io, giusta le mie facoltà espresse nell' art 19 degli Statuti, ne facessi eseguire la pubblicazione ne' Comuni de' Distretti compresi nella mia Intendenza, con rimettere quindi al Ministero di Stato i riscontri legali della suddetta pubblicazione per ispedirli al Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

Io dunque acchiudo a lei N. de' suddetti Esemplari, onde disponga, che si pubblicassero nelle debite forme in cotesto Comune, curando anche che fossero registrate nell' Ufficio competente, con trasmettermi al succennato oggetto la fede legale di tale pubblicazione, e del registro.

Parimenti siccome l' anziddetto Ministro mi ha rimesso ancora gli esemplari in istampa di una legge sanzionata da S. M. nel dì 30. dello scorso mese di Marzo, che ordina l' esecuzione de' trattati di commercio e di navigazione conchiusi con la gran Brettagna, la Francia, e la Spagna, per ispargersene da me la notizia in tutti i sopraddetti Comuni: ne acchiudo anche a lei una copia per siffatto scopo.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Sig. Capitano Giustiziere
Del Comune di
Trapani

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Solleciti sempre a promuovere i vantaggi della navigazione e del commercio de' noſtri amatiſſimi ſudditi, non era ſfuggito alla noſtra attenzione, che a queſto ſcopo, non meno che ad aſſicurare la riſcoſſione de' dazj doganali, avrebbe ſommamente contribuito l' abolizione de' privilegj e delle eſenzioni, che in virtù di antichi trattati, o concеſſioni godevano ne' noſtri dominj i baſtimenti coverti delle bandiere inglese, francese, e spagnuola.

Abbiamo quindi rivolte le noſtre cure ad ottenere queſto utiliſſimo riſultato; e, grazie alle amichevoli diſpoſizioni che abbiamo incontrate per parte di S. M Criſtianiſſima, di S. M. Cattolica, e di S. A. R. il principe Reggente del Regno Unito della gran Brettagna e d' Irlanda, abbiamo conchiuso con ciaſcuno de' detti Sovrani una convenzione particolare che ſtabiliſce l' abolizione de' privilegj e dell' eſenzioni ſopraccennate, mediante alcuni compensi che abbiamo ſtipulati in favore de' riſpettivi loro ſudditi.

Tali convenzioni ſono del tenor ſeguente.

CONVENZIONE COLL' INGHILTERRA

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITA'.

Sua Maeſtà il Re delle due Sicilie avendo fatto conoscere a S. Maeſtà il Re del Regno Unito della Gran Brettagna e dell' Irlanda gl' inconvenienti che cagionava alle sue finanze, non che alla navigazione ed al commercio de' suoi ſudditi, la continuazione de' privilegj ed esenzioni, di cui i ſudditi brittannici, e quelle di alcune altre Potenze hanno goduto ne' suoi Stati, ed il suo desiderio di abolirli di comune consenso: e S. M. Brittannica avendo manifeſtato a S. M. Siciliana la sua perfetta diſpoſizione di acconsentirvi, ſtabilendo uno ſtato di cose, che poſſa nel tempo ſteſſo riparare gl' inconvenienti, de' quali si è doluta S. M. Siciliana, e provvedere parimenti alla sicurezza ed ai vantaggi dei ſudditi e del commercio della Gran Brettagna ne' dominj di S. M. Siciliana; le LL. MM. Siciliana e Brittannica, sempre animate da' sentimenti della più intima amicizia, ad oggetto di pervenire a queſto doppio scopo, hanno nominato per loro Plenipotenziarj, cioè.

S. M. il Re delle Due Sicilie, il Signor Fabrizio Ruffo, principe di Caſtelcicala, Miniſtro di Stato, suo gentiluomo di Camera con esercizio, cavalie-

re Gran-croce dell' insigne Ordine di S Ferdinando e del merito, cavaliere dell' insigne real Ordine di S Gennaro, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. Brittannica, e suo Ambasciatore straordinario presso S. M. Cristianissima

E S M il Re del Regno Unito della Gran Brettagna e dell' Irlanda, l'onorevolissimo Roberto Stewart, visconte di Castelreagh, cavaliere del nobilissimo Ordine della Giarrettiera, suo Consigliere del Consiglio privato, membro del Parlamento, colonnello del reggimento di milizia di Londondery, e suo principale Segretario di Stato e del dipartimento degli affari esteri.

I quali, dopo di essersi comunicate le loro plenipotenze trovate in buona e debita forma, sono convenuti ne' seguenti articoli.

ART 1. S. M Brittannica conviene nell' abolizione di tutti i privilegi ed esenzioni, di cui i suoi sudditi, ed il loro commercio, ed i loro bastimenti mercantili hanno goduto e godono negli Stati, porti e domini di S M Siciliana, per effetto del trattato di pace, e commercio, conchiuso in Madrid il 10 (23) maggio 1667 tra la Gran Brettagna e la Spagna, de' trattati di commercio tra le stesse Potenze firmati in Utrecht il 9 dicembre 1713 ed in Madrid il 13 dicembre 1715, e della convenzione conchiusa in Utrecht il 25 Febbrajo 1712 (8. Marzo 1713,) tra la Gran Brettagna ed il Regno di Sicilia: ed in conseguenza resta convenuto tra le prelodate MM. LL. Siciliana e Brittannica, loro eredi e successori, che i detti privilegi ed esenzioni, tanto delle persone, che della bandiera e de' bastimenti, sono e rimarranno perpetuamente aboliti.

ART. 2. S. M. Siciliana promette di non continuare, ne accordare per l' avvenire a' sudditi di nessun' altra Potenza i Privilegi e l' esenzioni aboliti colla presente convenzione.

ART. 3. S. M. Siciliana promette che i sudditi di S. M. Brittannica non saranno sottoposti ne' suoi Stati ad un sistema di visite doganali e di perquisizioni, più rigoroso di quello che è applicabile a sudditi della detta M S Siciliana.

ART. 4. Promette in oltre S. M il Re delle Due Sicilie, che il commercio brittannico in generale, ed i sudditi brittannici che l' eserciteranno, saranno trattati in tutti i suoi Stati sullo stesso piede delle nazioni le più favorite, non solamente riguardo alle persone ed alle proprietà de' detti sudditi brittannici, ma ben anche per ogni articolo, del quale essi fanno commercio, e per le imposizioni, o altri pesi pagabili sù detti articoli, o sú legni co' quali si farà l' importazione.

ART. 5. Riguardo a privilegi personali di cui dovranno godere i sudditi di S. M. Brittannica nel regno delle Due Sicilie, S. M Siciliana promette che avranno essi libero e non dubbio diritto di viaggiare e risedere ne' territorj e domini della prelodata M S salve le precauzioni di polizia, che vengono usate colle nazioni le più favorite. Essi avranno dritto di occupare delle case e de' Magazzini, e di disporre delle loro proprietà personali di qualunque natura e denominazione per vendita, donazione, permute, o testamento, e in qualunque altro modo, senza che si rechi loro a tal effetto il menomo ostacolo o impedimento.

Non saranno i medesimi obligati, sotto verun pretesto, a pagare altre tasse, o Imposte, che quelle le quali sono pagate, o potranno pagarsi negli Stati di S. M. Siciliana dalle nazioni le più favorite

Saranno essi esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare; le loro abitazioni, i magazini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di commercio, o di residenza, saranno rispettati: non saranno soggetti a visite, o perquisizioni vessatorie: non potrà farsi nessun esame arbitrario, o ispezione de' loro libri, carte, o conti, sotto l' apparenza dell' autorità suprema dello Stato; nè potranno praticarsi altrimenti, che in seguito di

sentenza legale de' tribunali competenti.

S. M. Siciliana compromette di garentire in tutte le occasioni a' sudditi di S. M. Brittannica, che risederanno ne' suoi Stati e domini, la conservazione delle loro proprietà e della loro sicurezza personale, nello stesso modo ch' è garentita a' suoi sudditi, ed a tutti i forastieri appartenenti alle nazioni le più favorite e le più privilegiate.

ART. 6. Conseguentemente al tenore degli art. 1. e 2. di questo trattato, S. M. Siciliana s' impegna a non dichiarare nulli ed aboliti i privilegi e l' esenzioni che attualmente gode ne' suoi Stati il commercio brittannico, che nello stesso giorno e con lo stesso atto, col quale saranno dichiarati nulli ed aboliti i privilegi e l' esenzioni d' ogni sorta di tutte le altre nazioni.

ART. 7. S. M. Siciliana promette di accordare dal giorno in cui avrà luogo l' abolizione generale de' privilegi, a norma degli art. 1 2 6 una diminuzione del dieci per cento sull' ammontare delle imposizioni pagabili, secondo la tariffa vigente il primo di Gennajo 1816, sulla totalità delle mercanzie, o prodotti del Regno Unito della Gran Brettagna e d' Irlanda, sue colonie, possessioni e dipendenze, che saranno immessi negli Stati di S. M. Siciliana, giusta il tenore dell' art. 4 della presente convenzione: ben inteso che nulla di quanto è contemplato in questo art possa impedire al Re delle due Sicilie di accordare, se gli aggrada, una simile diminuzioni d' imposizioni ad altre nazioni.

ART. 8. I sudditi delle Isole Jonie essendo attualmente sotto l' immediata protezione di S. M. Brittannica, parteciperanno di tutti i vantaggi accordati dal presente trattato al commercio ad a' sudditi brittannici: ben inteso che per impedire ogni abuso, ed acciò possa constare la sua identità, ogni bastimento Jonio sarà munito di una patente sottoscritta di proprio pugno dal Lord commessario, o dal suo rappresentante.

ART. 9. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno cambiate a Londra nello spazio di sei mesi, o più presto, se si può.

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi l' hanno sottoscritta, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi

Fatto in Londra il ventisei Settembre mille ottocento e sedeci.

(L. S.) CASTELCICALA. (L. S.) CASTELREAGH.

Articolo separato e addizionale.

Per evitare qualunque equivoco relativamente alla diminuzione d' imposte in favore del commercio brittannico, promessa da S. M. Siciliana con l' art. 8. della convenzione oggi sottoscritta, stipulata tra la prelodata M. S. e S. M. Brittannica, vien dichiarato col presente art. separato ed addizionale, che per la concessione del dieci per cento di diminuzione si debba intendere, che nel caso in cui l' ammontare dell' imposizione sia del venti per cento sul valore della mercanzia, l' effetto della diminuzione del dieci per cento è quello di ridurre l' imposizione dal venti al diciotto, e così proporzionatamente per gli altri casi. Come pure che sugli art., i quali non sono tassati *ad valorem* nella tariffa, la diminuzione dell' imposizione sarà proporzionale, vale a dire che si accorderà la diminuzione della decima parte sull' ammontare della somma pagabile

Il presente articolo separato ed addizionale avrà la stessa forza e valore, come se fosse inserito parola per parola nella convenzione di questo giorno, e sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate nell' atto stesso

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi l' hanno sottoscritto, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi

Fatto in Londra il ventisei Settembre mille ottocento e sedeci.

(L. S.) CASTELCICALA. (L. S.) CASTELREAGH.

La soprascritta convenzione è stata da Noi ratificata il 24 Febbrajo 1817, e da S. A. R. il Principe Reggente del Regno Unito della Gran Brettagna e d' Irlanda gli 8 del detto mese ed anno, e le ratifiche sono state cambiate in Londra il 2 Aprile dell' anno stesso.

CONVENZIONE COLLA FRANCIA

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITA'

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie avendo fatto conoscere a S. M. Cristianissima i gravi inconvenienti che recava alle sue finanze, non che alla navigazione ed al commercio de' suoi sudditi, il mantenimento de' diversi privilegi ed esenzioni che hanno goduto ne' suoi Stati i Francesi, non meno che i sudditi di talune altre Potenze, ed il desiderio che aveva di effettuarne di comune accordo l' abolizione: e S. M. il Re di Francia e di Navarra avendo dalla sua parte contestato a S. M. Siciliana la perfetta disposizione in cui era di consentire a siffatta abolizione, mediante lo stabilimento di uno stato di cose, che potesse nell' atto medesimo e rimediare agl' inconvenienti de' quali S. M. Siciliana ha avuto a dolersi, e provvedere alla sicurezza ed a vantaggi de' sudditi e del commercio della Francia negli Stati di S. M. Siciliana; e LL. MM. costantemente animate da' sentimenti della più intima amicizia, ad oggetto di pervenire a questo doppio scopo, hanno nominato per loro Plenipotenziarj cioè:

S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie, il Sig. Fabrizio Ruffo, principe di Castelcicala, cavaliere Gran-croce dell' insigne Ordine di S. Ferdinando e del merito, cavaliere dell' insigne real Ordine di S. Gennaro, Ministro di Stato, gentiluomo di Camera con esercizio della prelodata M. S., e suo Ambasciatore straordinario presso S. M. Cristianissima:

E. S. M. il Re di Francia e di Navarra, il signor Emmanuele Dupleissis Richelieu, duca di Richelieu, cavaliere dell' Ordine reale e militare di S. Luigi, e degli Ordini di S. Alessandro Newsky, S. Voladimiro e S. Giorgio di Russia, Pari di Francia, primo gentiluomo di Camera di S. M. Cristianissima, suo Ministro e Segretario di Stato degli affari esteri, e presidente del Consiglio dei Ministri.

I quali dopo di essersi comunicate le loro plenipotenze trovate in buona e debita forma, sono convenuti ne' seguenti articoli.

Art. 1. S. M. Cristianissima acconsente all' abolizione di tutti i privilegi ed esenzioni, di cui hanno goduto, e godono i suoi sudditi, il loro commercio ed i loro bastimenti, negli Stati, porti e domini di S. M. Siciliana, in virtù del trattato dei Pirenei, di quello di Aquisgrana de' 2 Maggio 1688, della dichiarazione della Corte di Madrid de' 6 Marzo 1669, e di altri atti susseguenti, che rendono comuni a' Francesi tutti i vantaggi conceSSi agl' Inglesi col trattato del 1667 tra la Gran Brettagna e la Spagna.

Rimane quindi convenuto tra le prelodate MM. LL. Siciliana e Cristianissima, tanto per esse, quanto pe' loro eredi e successori, che i detti privilegi ed esenzioni riguardanti, sia le persone, sia la bandiera ed i bastimenti, sono e resteranno perpetuamente aboliti.

Art. 2. S. M. Siciliana s' impegna a non continuare, ed a non accordare in avvenire i privilegi e l' esenzioni abolite con la presente convenzione ai sudditi di nessun' altra Potenza.

ART. 3 S. M. Siciliana promette di non sottoporre ne' suoi Stati i sudditi di S. M. Cristianissima ad un sistema di visite di dogane, e di perquisizioni, più rigoroso di quello ch' è applicabile a' sudditi di S. M. Siciliana.

ART. 4 Promette S. M. Siciliana che il commercio francese in generale, ed i sudditi francesi che l' eserciteranno, saranno trattati in tutti i suoi Stati sullo stesso piede delle nazioni le più favorite, non solamente riguardo alle loro persone e proprietà, ma ben anche riguardo ad ogni specie di articoli di cui i detti sudditi francesi faranno commercio, ad alle tasse, o altri pesi pagabili, sia sopra i detti articoli, sia sopra i bastimenti, per mezzo de' quali avrà luogo la importazione.

ART. 5 Quanto a ciò che riguarda i privilegi personali di cui dovranno godere i sudditi di S. M. Cristianissima nel Regno delle due Sicilie, S. M. Siciliana promette che avranno essi libero e non dubbio dritto di viaggiare e dimorare ne' territorj e dominj della detta M. S., salve le precauzioni di polizia usate verso i sudditi delle nazioni le più favorite. Essi avranno altresì il dritto di occupare delle case e de magazini, e di disporre delle loro proprietà personali di qualunque specie e natura che sieno, per vendita, donazioni, permute, e testamenti, ed in qualunque altro modo, senza che sia loro frapposto a tal effetto il menomo ostacolo, o impedimento.

Non saranno eglino tenuti, sotto qualsisia pretesto, a pagare altre tasse o imposizioni, all' infuori di quelle che sono, o potranno essere pagate negli Stati di S. M. Siciliana da' sudditi delle nazioni le più favorite.

Saranno esenti in oltre da qualunque servizio militare, così di terra, come di mare: le loro abitazioni, magazini, e tutto ciò che ne fa parte, o che vi appartiene per oggetti di commercio, o di residenza, saranno rispettati: non andranno soggetti a nessuna visita, o perquisizioni vessatorie: nessun esame, nè ispezione de' loro libri, carte, o conti, si farà arbitrariamente, e per parte dell' autorità suprema dello Stato, nè potrà aver luogo altrimenti, che per sentenza legale de' tribunali competenti.

S. M. Siciliana s' impegna a garentire in tutte le occasioni a' sudditi di S. M. Cristianissima che risiederanno ne' suoi Stati e dominj, la conservazione della loro sicurezza personale e delle loro proprietà, nello stesso modo in cui sono garentiti a' propri sudditi, ed a tutti gli esteri appartenenti alle nazioni le più favorite e le più privilegiate.

ART. 6 Conseguentemente al tenore degli art. 1 e 2 della presente convenzione, S. M. Siciliana s' impegna a non dichiarare nulli ed aboliti i privilegi ed esenzioni, che attualmente esistono ne' suoi Stati in favore del commercio francese, che nello stesso giorno e con lo stesso atto, che dichiarerà nulli ed aboliti i privilegi ed esenzioni qualunque, di cui hanno goduto, e godono altre nazioni.

ART. 7 S. M. Siciliana promette che a contare dal giorno in cui avrà luogo la generale abolizione de' privilegi, conformemente agli art. 1 2 e 6 della presente convenzione, una diminuzione del dieci per cento sull' ammontare de' dritti e tasse pagabili secondo la tariffa in vigore il 1. Gennajo 1816, sarà accordata sulla totalità delle mercanzie e prodotti del regno di Francia, delle sue colonie e dipendenze, che verranno importati negli Stati di S. M. Siciliana; il tutto a tenore dell' articolo 4, come sopra: ben inteso che il detto articolo non dovrà mai essere considerato come capace d' impedire in nessun modo a S. M. Siciliana di accordare, se li piace, una simile diminuzione d' imposte ad altre nazioni straniere.

ART. 8. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno

cambiate in Parigi nel termine di tre mesi, o piú presto, se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi l' hanno firmata, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto in Parigi il ventotto Febbrajo mille ottocente diciassette.

(L. S) CASTELCICALA (L. S.) RICHELIEU.

Articolo separato e addizionale.

Per evitar qualunque equivoco relativamente alla diminuzione del dieci per cento sù dritti stipulati in favore del commercio francese colla convenzione oggi firmata, vien dichiarato col presente articolo, che siffatta concessione debbe intendersi come siegue, cioè che nel caso in cui i dritti montassero a venti per cento sul valore della mercanzia, l' effetto della diminuzione del dieci per cento sarà di ridurre questa imposizione da venti a diciotto; e così in seguito nella stessa proposizione per tutti gli altri casi: e che sugli articoli i quali non sono taffati *ad valorem* nella tariffa, la diminuzione della decima parte sull' ammontare della somma pagabile

Il presente articolo separato e addizionale avrá la stessa forza e valore, come se fosse stato inserito parola per parola nella convenzione di questo giorno; e sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate nello stesso tempo.

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi l' hanno firmato, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto in Parigi il ventotto Febbrajo mille ottocento diciassette.

(L. S) CASTELCICALA (L. S.) RICHELIEU

Articolo separato

E' espressamente convenuto tra le alte Parti contraenti, che i sudditi di S. M. Cristianissima nel regno delle Due Sicilie, e reciprocamente i sudditi di S M. Siciliana in Francia, non potranno essere sottoposti a verun dritto di albinaggio, di detrazione, o altro della stessa natura, i quali sono e resteranno perpetuamente aboliti ne' due Stati.

Il presente articolo separato avrà la stessa forza e valore, come se fosse stato inserito parola per parola nella convenzione di questo giorno, e sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate nello stesso tempo.

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi l' hanno sottoscritta, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto in Parigi il ventotto Febbrajo mille ottocento diciasette.

(L. S.) CASTELCICALA (L. S.) RICHELIEU.

La soprascritta convenzione e stata da Noi ratificata il 20. Aprile 1817, e da S. M. Cristianissima il 6. Marzo del detto anno, e le ratifiche sono state cambiate in Parigi il 9 Luglio dell' anno stesso.

CONVENZIONE CON LA SPAGNA

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITA'

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie nel fare conoscere a S M il Re di Spagna e dell' Indie i gravi inconvenienti che cagionano alle sue finanze, non meno che alla navigazione ed al commercio de' suoi sudditi, i diversi privilegi

e l' esenzioni delle quali hanno goduto finora i sudditi Spagnuoli e di altre Potenze ne' porti del regno delle Due Sicilie, ha mostrato nello stesso tempo il suo vivo desiderio di abolire totalmente, d' accordo con S M Cattolica, i detti privilegi ed esenzioni: e S. M. Cattolica avendo dimostrato la sua perfetta disposizione di consentire a tale abolizione, fissando uno stato di cose che, riparando gl' inconvenienti che spesse volte sono accaduti, abbia anche in mira la sicurezza ed il vantaggio de' sudditi e del commercio spagnuolo; le LL. MM animate dalla piu sincera amicizia, all' oggetto di ottenere questo doppio scopo, hanno nominato per loro Plenipotenziarj, cioè:

S M il Re del Regno delle Due Sicilie, il signor D. Fulco Ruffo di Calabria, principe di Scilla, conte di Sinopoli, gentiluomo di Camera con esercizio della prelodata M. S e suo Ambasciatore straordinario presso S. M Cattolica.

E S M il Re di Spagna e delle Indie, il signor D Giuseppe Garzia de Leon y Pizarro, cavaliere pensionato del reale e distinto Ordine di Carlo III., Gran-croce dell' Aquila rossa di Prussia, e di S Alessandro e S Anna di Russia, Consigliere di Stato di S M Cattolica, e suo primo Segretario di Stato e del dispaccio universale, soprantendente generale delle Strade, corrieri e poste di Spagna e delle Indie ec. ec

I quali dopo di aver cambiate le loro rispettive plenipotenze trovate in buona e debita forma, sono convenuti negli art seguenti.

ART. 1 S M Cattolica conviene nell' abolizione di tutti i privilegi, e di tutte l' esenzioni di cui i suoi sudditi, il loro commercio, ed i loro bastimenti mercantili hanno goduto e godono negli Stati, porti e dominj di S. M. il Re del regno delle Due Sicilie per un solo beneplacito di questo Sovrano; senza che vi fosse un trattato speciale. In conseguenza S M. il Re del regno delle Due Sicilie, e S M. Cattolica, tanto per se, che pe' loro eredi e successori, sono convenuti che i privilegi e l' esenzioni di sopra espresse di persone e di bandiera siano aboliti perpetuamente.

ART. 2 S. M. il Re del regno delle Due Sicilie promette di non accordare per l' avvenire a verun' altra Potenza i privilegi e l' esenzione, che vengono aboliti nella presente convenzione.

ART 3 Promette S M il Re del Regno delle Due Sicilie, che ne' suoi dominj i sudditi Spagnuoli non saranno sottoposti ad un sistema di visite di dogana, e di ricerche, più rigoroso di quello che si pratica co' suoi reali sudditi.

ART. 4. S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie promette che il commercio spagnuolo in generale, ed i sudditi spagnuoli che lo eserciteranno, saranno trattati sullo stesso piede delle nazioni le più favorite, non solamente riguardo alle persone ed alle proprietà, ma parimenti per ogni articolo di cui essi faranno commercio, e per le tasse, o altri pesi pagabili, tanto sopra i mentovati articoli, che sopra i bastimenti, co' quali si farà l' importazione.

ART 5. S. M. il Re del regno delle Due Sicilie promette, riguardo ai privilegi personali di cui dovranno godere i sudditi spagnuoli, che essi avranno dritto di viaggiare e di risedere ne' suoi territorj e ne' suoi Stati; salve le precauzioni di polizia, che sono usate co' sudditi delle Potenze le più favorite

Essi avranno dritto di occupare delle case de magazzini, e disporre delle loro proprietà personali di qualunque specie e natura per vendita, donazione, cambio, o testamento, in qualunque altro modo; senza che si rechi loro il menomo ostacolo, o impedimento, ne sieno obbligati, sotto verun pretesto, a pagare altre tasse, o imposizioni, che quelle le quali sono pagate, o che potranno pagarsi dalle nazioni le piu favorite nel regno delle Due Sicilie.

Essi saranno esenti da ogni servizio militare per terra e per mare: le loro

abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fará parte e loro appartiene per oggetti di commercio, o di residenza, saranno rispettati: non potrá praticarsi nessun esame arbitrario, o ispezione de' loro libri, carte, o conti per parte della Autoritá suprema, se non che dopo una sentenza legale de' tribunali competenti.

S. M. il Re del regno delle Due Sicilie si compromette di garentire in tutte le occasioni a sudditi Spagnuoli residenti ne' suoi Stati e domini la conservazione delle loro proprietá e della loro sicurezza personale, nello stesso modo che é garentita a' suoi sudditi, ed a tutti i forestieri appartenenti alle nazioni le piú favorite e le piú privilegiate.

ART. 6 Conseguentemente a tenore degli articoli 1 e 2 di questo trattato, i privilegi e l' esenzioni che attualmente esistono in favore del commercio spagnuolo ne' domini di S M il Re del regno delle Due Sicilie, saranno dalla M. S. aboliti lo stesso giorno e collo stesso atto, col quale saranno aboliti e dichiarati nulli i privilegi e l' esenzioni di tutte le altre nazioni.

ART 7 S M. il Re del regno delle Due Sicilie promette di accordare dal giorno dell' abolizione generale de' privilegi, secondo gli articoli 1 2 e 6, una diminuzione del dieci per cento sull' ammontare delle imposizioni, pagabili, secondo la tariffa vigente del 1 Gennajo 1816, sulla totalità delle mercanzie, o produzioni del regno di Spagna e sue possessioni, immesse ne' suoi reali domini, secondo il contenuto dell' art 4. della presente convenzione: ben inteso che ciò non debbe impedire a S. M. il Re del regno delle Due Sicilie di accordare, se vuole, l' uguale diminuzione d' imposizioni ad altra nazione.

ART. 8. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno cambiate nello spazio di quattro mesi, o più presto, se si può.

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi hanno firmato la presente convenzione, e messovi il suggello delle loro armi.

(L. S.) IL PRINCIPE DI SCILLA. (L. S.) GIUSEPPE PIZARRO.

Articolo separato e addizionale

Per evitare ogni equivoco, riguardo alla diminuzione sulle imposizioni in favore del commercio spagnuolo, che S. M. il Re del regno delle Due Sicilie ha promesso all' art. 7. della convenzione firmata oggi tra S. M. il Re del regno delle Due Sicilie e S M. Cattolica, si dichiara col presente art. separato ed addizionale, che per la concessione del dieci per cento di diminuzione si debba intendere, che nel caso in cui l' ammontare della imposizione sia del venti per cento sul valore della mercanzia, l' effetto della diminuzione del dieci per cento è di ridurre la imposizione del venti a diciotto; e così per gli altri casi proporzionalmente

Sopra gli art. che non sono tassati *ad valorem* dalla tariffa, la diminuzione sarà proporzionale; cioè a dire, si accorderà la diminuzione della decima parte sull' ammontare della somma.

Il presente articolo separato ed addizione avrá la stessa forza e lo stesso valore, come se fosse inserito di parola in parola nella convenzione di oggi; sarà ratificato, e le ratifiche saranno cambiate nello stesso tempo

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi hanno firmato il presente, e messovi il suggello delle loro armi.

Madrid quindeci Agosto mille ottocento diciassette.

(L. S.) IL PRINCIPE DI SCILLA (L. S.) GIUSEPPE PIZARRO.

La soprascritta convenzione é stata da Noi ratificata il 1. Ottobre 1817, e da S. M. Cattolica il 28 Novembre del detto anno, e le ratifiche sono state cambiate in Madrid il 29. delle stesso mese ed anno.

Ed essendo nostra Sovrana volonta, che le soprascritte convenzioni abbia-

no simultaneamente il loro effetto, secondo l' impegno da Noi preso;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

ARTICOLO I.

Tutti gli articoli delle soprascritte convenzioni saranno puntualmente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti in tutto il nostro regno delle Due Sicilie dal dì primo di Luglio del corrente anno

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti Autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione

Napoli, il dì 30. *di Marzo* 1818.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Firmato - MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato - MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 4 di Aprile 1818.

Dalla Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale del regno delle Due Sicilie

In Trapani. Dalle Stampe del Senato.

Scannerizzato da Lorenzo Gigante
per il sito: www.trapaninostra.it